



TRIBUNALE DI MILANO  
SECONDA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

PLENUM

tenutosi in data 18 ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 47-quater O.G.

VERBALE RIASSUNTIVO

Oggi, 18 ottobre 2012, ad ore 15.00, nell'ufficio del Presidente della Seconda Sezione Civile sono presenti :

il Presidente dott. Filippo Lamanna e i giudici dott. Fernando Ciampi, dott. Mauro Vitiello, dott.ssa Caterina Macchi, dott.ssa Francesca Mammone, dott.ssa Irene Lupo, dott. Roberto Fontana, dott. Filippo D'Aquino (si allontana alle ore 16.30).

Assente giustificata per congedo la dott.ssa Francesca Savignano.

Si esaminano i seguenti punti all'ODG.

**1) omissis.**

**2) Interpretazione delle norme di carattere concorsuale contenute nel Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012). Prassi da adottare. Ulteriori precisazioni rispetto al protocollo deliberato nel plenum di settembre 2012.**

Si esaminano e si decidono in particolare i seguenti nuovi punti problematici ad integrazione di quelli già considerati nel plenum precedente :

***1) Domanda di pre-concordato.***

Al riguardo si adotteranno gli ulteriori i sotto indicati criteri interpretativi ed applicativi.

- È opportuno inserire direttamente sulla copertina del fascicolo di ogni istanza fallimentare, in caso di presentazione di una domanda di pre-concordato o concordato, un provvedimento sintetico del G.Rel. che dispone la riunione del procedimento pre-fallimentare alla procedura concordataria e sospende il procedimento pre-fallimentare **fino alla definizione di quest'ultima** (ossia fino all'omologa o fino agli eventuali provvedimenti che rendano improseguibile la procedura: dichiarazione di inammissibilità o rigetto della domanda; revoca dell'ammissione *ex art. 173*; mancata approvazione dei creditori; rigetto dell'omologa).

- Giova ricordare che, siccome il tribunale deve valutare, sulla base dei bilanci depositati, la sussistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo di accesso alla procedura, occorre sempre valutare con attenzione anche la sussistenza dello stato di crisi/insolvenza.

Occorre dunque esaminare attentamente i bilanci, ed in particolare l'ultimo, per controllare tale profilo, onde evitare un uso strumentale e abusivo dell'*automatic stay* da parte di soggetti che, lungi dall'attraversare un vero stato di crisi, vogliono semplicemente non pagare provvisoriamente i propri debiti.

In caso di dubbio, specie ove l'impresa ricorrente non abbia detto nulla in proposito, può disporsi un'integrazione istruttoria.

Da notare che spesso, come risulta proprio in questo primo periodo autunnale, molte società non hanno ancora approvato il bilancio relativo all'anno precedente (nel caso presente, quello al 31.12.2011). In tal caso occorre che depositino una situazione economico-patrimoniale

aggiornata (non al 31.12.2011, ma a data antecedente di non oltre un mese la presentazione della domanda di pre-concordato).

- Il Tribunale, come già detto nel precedente *plenum*, deve verificare, tra l'altro, anche la regolarità formale della domanda, accertando la sussistenza dei necessari poteri in capo al soggetto che l'ha sottoscritta ed eventualmente acquisendo le relative delibere assembleari; invece i verbali previsti dall'art. 152 l.fall. (verbale della delibera assembleare o verbale della "determina" dell'organo amministrativo, anche monocratico, con cui si autorizza o decide la presentazione della proposta di concordato) possono essere prodotti insieme alla **proposta**, quando essa verrà presentata (arg. letterale ex art. 152 l.fall.).

Questo è anche il comportamento preferibile, anche se non può escludersi che il ricorrente depositi tali verbali al momento stesso in cui deposita la domanda (ricorso) di pre-concordato. Ma è preferibile per evitare che sorgano poi contestazioni sull'ampiezza dell'oggetto della delibera che, se anteriore alla presentazione della proposta (che il ricorrente si riserva appunto di presentare successivamente), potrebbe essere o troppo generica, o comunque non adeguatamente motivata sul tipo di proposta che si va ad autorizzare; difetti di solito non sussistenti quando la delibera sia assunta allorchè la proposta sia stata già confezionata nei suoi elementi costitutivi. In ogni caso il Tribunale ha il potere di valutare i vizi di legittimità della delibera (e quindi anche, ad esempio, eventuali ipotesi di conflitto d'interesse che la renderebbero annullabile).

- Quando – data la pendenza di un procedimento pre-fallimentare – viene fissato necessariamente il termine minimo di 60 gg., esso va concesso come tale (con un provvedimento del tipo: "...*fissa il termine di 60 gg. per il deposito...*") e si deve precisare che la decorrenza comincerà dal giorno di deposito del decreto del Tribunale in cancelleria.

- Il Presidente ha già dato disposizioni alla Cancelleria di predisporre uno scadenziario con riguardo ai termini concessi in accoglimento delle singole domande di pre-concordato, in modo da rendere possibile l'adozione tempestiva dei provvedimenti dichiarativi dell'inammissibilità ove essi non vengano rispettati.

Ciò non dimeno si reputa opportuno, per ragioni prudenziali, che:

a) ciascun G.rel. tenga a sua volta nota delle scadenze relative ai pre-concordati assegnatigli;  
b) nel provvedimento di fissazione del termine sia inserita anche una disposizione che allerti la Cancelleria (del tipo: "...*dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire il fascicolo al G.rel. non appena il ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra...*").

- Quanto alle istanze di proroga, vanno presentate tempestivamente prima della scadenza del termine, altrimenti non potranno che considerarsi inammissibili. Dovranno essere specificamente, motivatamente e documentatamente giustificate.

## **II) Atti e autorizzazioni speciali. Concordati in continuità.**

- Si conferma che i pagamenti di crediti anteriori vanno autorizzati solo nel ricorso delle condizioni di legge strettamente intese, e solo quando siano presentati piani definitivi, non solo perché non si comprende come l'esperto possa attestare la *funzionalità* senza aver visionato un piano definitivo, ma anche perché lo stesso concetto di concordato in continuità presuppone – come dimostra il tenore letterale e logico dell'art. 186-bis - che il piano sia già definitivo e abbia le caratteristiche richieste dall'art. 186-bis, compreso il corredo dell'attestazione specifica sulla possibilità/funzionalità della continuazione.

In ogni caso l' autorizzazione può riguardare solo il tempo (il pagamento viene anticipato temporalmente rispetto ai riparti), ma non l'importo.

Quest'ultimo va invece indicato dal debitore nel suo piano, e non necessariamente sarà integrale.

Lo sarà se tale sia previsto dalla legge (privilegiati capienti) o dal piano/proposta, nel qual caso si tratterà di fatto della previsione di una classe di prededucibili, come tali esclusi dal voto.

Qualora si preveda un pagamento uguale agli altri chirografi, invece, non può considerarsi formata una classe nemmeno ai fini del trattamento e nemmeno di fatto. Resterà quindi esercitabile per intero il diritto di voto.

Ove il pagamento sia invece non integrale, ma comunque migliore di quello riservato agli altri creditori chirografari (dunque migliore di quello riservato ad altre classi) il voto si eserciterà comunque (si tratterà di fatto di una classe sia ai fini del trattamento che del voto).

In tutti questi casi, dunque, mentre il Tribunale autorizza il pagamento anticipato, è il piano/proposta che prevede l'entità della soddisfazione e il Tribunale deve come al solito valutare solo se non vi sia stato errore o abuso nella formazione delle classi.

Ne consegue in ogni caso, come detto, che per valutare che tipo di pagamento va effettuato occorre sempre l'immediata produzione del piano/proposta definitivi con eventuale suddivisione in classi, anche perché il pagamento anticipato di crediti anteriori va autorizzato con le modalità quantitative che riguardano i crediti di pari rango o classe previste dal piano.

### **III) Contratti pendenti.**

- Secondo l'art. 169-bis il ricorrente può richiedere l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti pendenti o a sospenderli già subito dopo la presentazione del **ricorso**.

Verosimilmente il legislatore non intendeva riferirsi anche al ricorso di pre-concordato, ma siccome ha utilizzato l'espressione "*Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che...*", deve concludersi per l'inevitabile estensione della norma anche al pre-concordato, visto che anch'esso si presenta con ricorso.

La conclusione s'impone anche se in effetti, laddove il legislatore ha inteso chiarire davvero che il debitore può svolgere istanze autorizzative anche in corso di pre-concordato, ha fatto specifico ed espresso riferimento ad ogni singola tipologia di domanda (ad esempio nell'art.

182-quinquies, primo comma: "*1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può ...*").

Questo però non significa che il Tribunale sia concretamente in grado di autorizzare lo scioglimento dai contratti pendenti in una fase anteriore alla presentazione di proposta e piano definitivi. Sarebbe infatti assurdo decidere per un'autorizzazione produttiva di effetti che potrebbero essere in ipotesi anche gravemente pregiudizievoli per i terzi contraenti, effetti per di più definitivi (non si producono infatti solo ai fini del concorso), "al buio" o comunque sulla base di piani non impegnativi, tali essendo anche quelli sommari che fossero presentati prima di quelli definitivi.

Non solo quindi occorrerà sempre previamente integrare il contraddittorio con le controparti contrattuali prima di decidere, ma di norma occorrerà anche che siano stati depositati la proposta e il piano definitivi.

D'altra parte deve notarsi che in questa ipotesi la legge non prevede alcuna specifica attestazione dell'esperto sulle ragioni giustificative e sull'utilità dello scioglimento del contratto (nettamente della sospensione), il che si pone in contraddizione con le ipotesi ove un'attestazione specifica è espressamente prevista (finanziamenti, pagamenti di crediti

anteriori), ancorchè gli atti riferibili a tali ipotesi siano suscettibili di produrre effetti non più gravi di quelli che conseguono allo scioglimento di un contratto pendente. Tra l'altro occorre ricordare che nel concordato la prosecuzione dei contratti è la regola naturale, mentre lo scioglimento una deroga eccezionale, e pertanto deve sempre valutarsi con somma prudenza l'esito dissolutivo.

Questo, oltre a confermare nell'idea che probabilmente il legislatore non intendeva estendere la possibilità di scioglimento ai pre-concordati, induce a ritenere comunque che non sia possibile che si realizzi un effetto così impegnativo come lo scioglimento dai contratti (che potrebbero essere poi in concreto anche numerosi) senza che la strategia complessiva emerga da un piano definitivo, lo scioglimento non potendo che essere una parte o clausola del relativo contenuto programmatico.

Dunque deve ritenersi che – di norma - il ricorrente non possa chiedere lo scioglimento dai contratti pendenti con la ragionevole prospettiva di ottenere l'autorizzazione, per quanto astrattamente possibile, prima del deposito di piano e proposta definitivi.

Una volta che questi siano stati presentati, il Tribunale deciderà, di solito contestualmente alla decisione sull'ammissione (anche se teoricamente potrebbe provvedere anche prima; sta di fatto che i tempi normalmente richiesti per decidere sull'ammissione non sono incompatibili con la necessità di esaminare l'istanza di scioglimento integrando anche il contraddittorio).

Deve infine rilevarsi che lo scioglimento va rapportato all'interesse della massa, ma un ente-massa che sia giuridicamente riconoscibile come tale ancora non è agevolmente o comunque pienamente configurabile prima che vi sia stata l'ammissione. Prima di tale momento esistono soprattutto tante posizioni creditorie da tutelare (non solo nel complesso, ma ancor prima) ciascuna nel suo proprio ambito, e non è agevole distinguere e confrontare ai fini di una giusta calibratura delle tutele da accordare la posizione d'interesse di ciascun creditore da quella del terzo contraente di un contratto pendente.

Deve semmai ritenersi che nella fase pre-concordataria sia più ragionevole chiedere ed ottenere autorizzazioni, anzichè allo scioglimento, piuttosto alla **sospensione**, laddove vengano rappresentate – ovviamente - situazioni potenzialmente pregiudizievoli ed urgenti.

In tal caso può ritenersi che abbia anche un significato indicativo sul piano sistematico la considerazione che il termine-base previsto per la sospensione (60 gg.) corrisponde al termine-base che il Tribunale può fissare per la presentazione della documentazione completa.

Una corrispondenza anche in fatto tra questi due termini per evitare che vi sia la scadenza del primo (60 gg. di sospensione) anteriormente alla scadenza del secondo (termine eventualmente maggiore di 60 gg. concesso dal Tribunale per la presentazione del concordato definitivo), con possibile pregiudizio per il debitore o la massa, si può realizzare eventualmente con lo strumento della proroga.

Pertanto, come si è già deciso nel *plenum* precedente, se anche per le eventuali sospensioni dei contratti pendenti l'autorizzazione implica l'immediata disponibilità di piani/proposte, in tal caso essi possono essere anche meramente abbozzati e non definitivi; al contrario, quando si tratta di istanze di scioglimento sarà necessaria la presentazione di quelli definitivi.

Quanto al diritto all'indennizzo, si reputa che esso, avendo per previsione di legge natura concorsuale, debba già essere contemplato nel piano e nella proposta (eventualmente con gli opportuni accantonamenti prudenziali e con l'ovvio condizionamento al *placet* del Tribunale sull'istanza autorizzatoria), al pari di ogni altro credito.

Dunque né il Tribunale né il Giudice Delegato devono provvedere alla liquidazione, nettamente contestualmente all'autorizzazione.

Il Giudice Delegato potrà decidere del *quantum* di tale credito solo ai fini del voto.

Nel caso in cui il terzo contraente non sia soddisfatto dell'appostazione fatta dal debitore a titolo di credito concorsuale per indennizzo potrà naturalmente adire il giudice ordinario competente.

Il suddetto credito, peraltro, che ha una sua autonoma natura e causa indennitaria, proprio per tale carattere non segue il rango del credito principale e va quindi collocato sempre al chirografo.

#### **IV. I finanziamenti interinali**

L'art. 182-~~quinquies~~, primo comma, disciplina solo i cd. **finanziamenti interinali**.

Possono considerarsi tali solo quelli che vengono materialmente erogati **nel corso** del procedimento (di pre-concordato o concordato, di preaccordo o accordo di ristrutturazione) e prima dell'omologa.

La suddetta norma statuisce, con riguardo ad ogni tipo di domanda proposta dal debitore (domanda di pre-concordato o di ammissione al concordato; domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposta di accordo), e qualunque sia l'oggetto delle stesse (si tratti cioè indifferentemente di procedure liquidative o in continuità), la possibilità di chiedere al tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Che si tratti di dichiarazione concettualmente aggiuntiva rispetto a quella sulla fattibilità non v'è dubbio, com'è dimostrato dal fatto che essa è richiesta anche in ogni caso in cui quest'ultima dev'essere a sua volta presentata (ossia nei casi in cui il debitore presenti direttamente la domanda di ammissione al concordato preventivo o la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione, caso in cui è richiesta una relazione attestativa sulla fattibilità completa ed analitica; o presenti una proposta di accordo ex art. 182-*bis*, sesto comma, laddove è comunque richiesta una attestazione quanto meno sommaria). Il solo caso in cui l'attestazione speciale è richiesta senza che al tempo stesso debba essere presentata la relazione attestativa sulla fattibilità è quello in cui venga proposta una domanda di pre-concordato.

Ad ogni modo il diverso regime afferente alla presentazione di tali attestazioni induce a valutare in modo altrettanto differenziato le richieste di autorizzazione.

Superfluo osservare che la cognizione del Tribunale ha la massima ampiezza quando sia presentata direttamente la domanda di ammissione al concordato preventivo o la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione, poiché allora è richiesta sia una relazione attestativa sulla fattibilità completa ed analitica, sia l'attestazione speciale con cui, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, l'esperto attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. In ogni caso il Tribunale può assumere **sommarie informazioni**.

Il Tribunale fruisce invece di una cognizione di ampiezza *semi-plena* quando sia presentata una semplice proposta di accordo ex art. 182-*bis*, sesto comma, essendo allora richiesta una solo sommaria relazione attestativa sulla fattibilità, che a sua volta andrà accompagnata anche dalla suddetta attestazione speciale relativa ai finanziamenti. Resta fermo, naturalmente, il potere di assumere sommarie informazioni.

La cognizione è di ampiezza ancora minore quando infine venga proposta una domanda di pre-concordato, poiché in questo caso manca per definizione una relazione attestativa sulla fattibilità e il Tribunale potrà quindi disporre solo dell'attestazione speciale sulla funzionalità dei finanziamenti, fermo ancora una volta il potere di assumere sommarie informazioni.

**Formattato:** Tipo di carattere: Times  
New Roman, Corsivo

In quest'ultimo caso è dunque ragionevole adottare un atteggiamento estremamente prudenziale. Occorre infatti considerare che assai difficilmente, in concreto, un esperto potrà seriamente verificare il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione e attestare che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori se non dispone di un piano che sia non solo definitivo e impegnativo, ma anche analitico.

Pertanto, di prassi, tali finanziamenti nei pre-concordati non potranno essere autorizzati, almeno non fino a quando sia sciolta la riserva e siano presentati la proposta e il piano definitivi corredati dalla analitica relazione attestativa sulla fattibilità.

Vero è che l'art. 182–*quinquies*, secondo comma, prevede che l'autorizzazione possa riguardare anche finanziamenti non ancora oggetto di trattative, ma ciò non sposta i termini del problema. Infatti si esige che comunque i finanziamenti debbano essere individuati per tipologia ed entità e ciò implica che anche con tale più ridotta indicazione debbano comunque essere contemplati nei piani, non potendo negarsi che essi siano necessariamente parte del relativo contenuto. Il fatto che le trattative non siano ancora iniziate o completate non incide su tale evidenza, poiché si tratta di condizione che, a sua volta, non impedisce la formazione del piano con la previsione dei finanziamenti in oggetto. La mancanza di piano dunque osta a una valutazione completa e seria degli effetti dei finanziamenti, e ciò induce a ritenere, appunto, che solo quando e se siano presentati la proposta e il piano definitivi corredati dalla analitica relazione attestativa sulla fattibilità il Tribunale possa pronunciarsi a ragion veduta sull'istanza di autorizzazione.

Diverso è il caso, come si è detto, in cui venga presentata una proposta di accordo ex art. 182-*bis*, sesto comma, l.fall., poiché allora si dispone anche di un piano sommario e di una sommaria relazione attestativa sulla fattibilità, sì che da un lato anche i finanziamenti dovranno essere contemplati nella prima e, dall'altro, l'attestatore dovrà esprimersi anche sulla funzionalità dei finanziamenti stessi nella stessa relazione attestativa sulla fattibilità, oltre che nella attestazione speciale quale dichiarazione autonoma.

La norma esige che l'esperto verifichi il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, ma non oltre. Pertanto non occorre che sia attestata la funzionalità fino a tutto l'orizzonte temporale post-omologa, ma occorre comunque che almeno vi sia contezza dell'utilità fino all'omologa, data la natura interinale di tali finanziamenti.

Diverso ancora è il caso in cui sia invece presentata direttamente la domanda di ammissione al concordato preventivo o la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione, poiché se è vero che la norma non distingue e quindi anche in tal caso si limita a richiedere che l'esperto verifichi il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, è altrettanto innegabile che il piano è in tal caso ormai definitivo e può ritenersi allora utile non limitare l'indagine sugli effetti dei finanziamenti alla sola data dell'omologa, ma estenderla anche fino all'orizzonte temporale di riferimento del piano (sempre che e nella misura in cui i finanziamenti abbiano una perdurante rilevanza rispetto a tale epoca e l'orizzonte temporale abbia una sua rilevanza ed attendibile concretezza).

Infine, deve rimarcarsi che l'istanza autorizzatoria è atto giuridicamente distinguibile dalla domanda principale, sì che, se venga proposta separatamente rispetto alla domanda principale, non è soggetta né al regime di pubblicità presso il Registro delle imprese riguardante la domanda principale, né ad alcuno speciale obbligo di comunicazione ai creditori. Non è, conseguentemente, soggetto a tale regime pubblicitario o di comunicazione nemmeno il provvedimento che decidesse in modo distinto su tale istanza, senza ancora entrare nel merito delle domande principali.

Siccome è dunque possibile – anche se non cogente –, che l'istanza di autorizzazione sia proposta separatamente dalle domande principali di ammissione al concordato preventivo, o di pre-concordato o di omologa di un accordo di ristrutturazione o contenenti la proposta di

accordo ex art. 182-*bis*, sesto comma, non è da escludere che il Tribunale possa accogliere tali domande rigettando invece le istanze autorizzatorie qualora i finanziamenti che ne siano oggetto siano tali da non compromettere, se non autorizzati, la fattibilità dei piani. Il Tribunale, peraltro, dovrebbe o potrebbe provvedere su tali istanze ancor prima dell'accoglimento delle suindicate domande principali e per evitare che possa equivocarsi sull'oggetto del provvedimento (evitare ad esempio che un diniego di autorizzazione sia inteso come diniego dell'inibitoria o dell'ammissione ecc.) e per rendere quindi chiaro che non deve rivolgersi un'eventuale impugnativa contro il provvedimento di rigetto come se esso riguardasse le domande principali, è bene che siano tenuti materialmente distinti i relativi provvedimenti se contenenti sia due, che anche un solo dispositivo di rigetto, per tenerne separate le sorti in caso d'impugnazione.

Incidentalmente deve evidenziarsi che la separazione dell'istanza di autorizzazione dalle domande (di concordato ecc.) è di norma rispondente all'interesse del proponente, perché le istanze di autorizzazione, come testè precisato, non sono soggette al regime di pubblicità riguardante le domande principali, sicchè, almeno quando venga presentato un pre-concordato, ove non c'è per definizione ancora un piano analitico soggetto a registrazione e nel quale devono essere indicati anche finanziamenti e pagamenti, e neppure sono previsti incumbenti pubblicitari o obblighi di comunicazione ai creditori con riguardo ai provvedimenti di rigetto assunti dal Tribunale, il proponente può avere interesse ad evitare di far sapere a tutti i creditori che c'è qualcuno – il titolare di crediti inerenti a prestazioni essenziali - che verrà trattato meglio degli altri, ciò che potrebbe negativamente incidere sulle trattative.

Forse analogo interesse può ricorrere anche nelle proposte di accordo ex art. 182-*bis*, sesto comma, l.fall., nella misura in cui si richiede una sommaria autocertificazione e una sommaria relazione attestativa, tali cioè da non rendere immediatamente evidenti e percepibili tali profili discriminatori, anche se, come già detto, a rigore in tali atti dovrebbero comunque contemplarsi anche i finanziamenti e i pagamenti preferenziali.

#### ***IV.a. Finanziamenti interinali per il pagamento di crediti anteriori***

Può darsi anche il caso che, ove manchi sufficiente liquidità, i finanziamenti vengano richiesti per poter provvedere a pagare crediti anteriori relativi a prestazioni essenziali.

Fatte salve le indicazioni limitative di cui sopra circa i criteri e le condizioni prudenziali con cui il Tribunale valuta le istanze di autorizzazione secondo la casistica relativa a ciascuna domanda principale, deve osservarsi che la particolare fattispecie in esame può riguardare solo i casi di continuità aziendale, poiché solo allora è possibile chiedere l'autorizzazione ad effettuare tali pagamenti anteriori.

Ebbene, se i finanziamenti servono per pagare crediti anteriori, non vi sono problemi particolari, fatto salvo quanto già detto circa la necessità di piano, proposta e attestazione definitivi. Infatti in tale ipotesi l'effetto finale è che un creditore si surroga con l'altro, ossia il finanziatore si surroga nella posizione del creditore anteriore. L'importante è che il creditore anteriore da pagare sia, secondo il piano, titolare del medesimo diritto al trattamento di cui può godere il finanziatore (ad esempio, negli accordi di ristrutturazione dei debiti se è un creditore estraneo con diritto al pagamento del 100%; nel concordato preventivo se è un privilegiato da pagare al 100%), il che rende utile l'avvertenza che se, invece, il creditore anteriore da soddisfare avesse titolo ad essere pagato, secondo il piano, in percentuale minore del 100%, il finanziamento potrà essere autorizzato solo nella misura in cui vada a coprire tale percentuale, per la quale andrà a godere poi della prededucibilità, ma non per un importo maggiore: non si potrà cioè chiedere di essere autorizzati a contrarre un finanziamento prededucibile per Euro 1.000 per poter pagare un credito anteriore relativo a prestazioni essenziali di cui il piano preveda una soddisfazione in misura pari ad Euro 800. In tal caso,

infatti, vi sarebbe una contraddizione tra la giustificazione causale del finanziamento e della prededucibilità ad esso attribuibile, e il trattamento riservato al credito da soddisfare con il finanziamento stesso, di talché, se l'autorizzazione fosse data, il finanziatore godrebbe della prededucibilità anche per il differenziale di 200, benchè tale importo non sia destinato a pagare crediti per prestazioni essenziali.

**3) omissis**

**4) omissis**

**5) omissis**

**6) omissis**

La seduta termina alle ore 19.00.

**Il Presidente**  
Dott. Filippo Lamanna

**I Giudici Delegati**

(...omissis)